

Rg



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ del R.G. Civ. dell'anno _____

promossa da:

_____, elettivamente
domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 197 bis, presso lo studio degli avv.ti
Alberto e Giuseppe Tizzani, che la rappresentano e difendono per delega in calce
all'atto di citazione.

attrice

CONTRO

_____, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Adriano n. 12,
presso lo studio degli avv.ti Alfredo Caviglione e Sergio Magnano, che la
rappresentano e difendono in forza di delega rilasciata a margine della comparsa
costitutiva.

convenuta

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:



“Previa revoca delle ordinanze 22.11.2011 e 20.07.2012, chiedo che siano ammesse le prove dedotte nelle memorie istruttorie /-12.10.2011 e 27-28.10.2011 e precisa come in memoria 20.7.2011”.

Parte convenuta:

“Si oppone alla richiesta di revoca delle ordinanze, essendo condivisibili le ordinanze contestate, in via subordinata chiede l’assunzione delle prove dedotte in atti, e precisa come in atti”.

Motivi della decisione

1. Nel presente procedimento s.a.s. di
citava in giudizio s.r.l. esponendo: 1) che fu stipulato fra le parti in data 23.10.2009 un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione da parte dell’attrice di un reparto vendita (macelleria/pescheria) presso il complesso aziendale denominato “ ” di proprietà della convenuta; 2) che in caso di mancata disdetta da effettuare tre mesi prima della data di scadenza del primo periodo contrattuale (ovvero il 26.04.2010) il contratto si sarebbe rinnovato di anno in anno; 3) che la convenuta, da novembre 2009 in poi, smise di pagare tutte le fatture emesse dalla società attrice in forza degli accordi contrattuali intercorsi; 4) che in data 18.05.2010 la convenuta comunicò illegittimamente all’attrice l’intervenuta risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa; 5) di essere stato pertanto ingiustamente estromesso dalla gestione del reparto; 6) di aver patito un danno pari ad € 68.559,63 per mancato pagamento delle fatture emesse, ad € 48.067,00 a titolo di mancato guadagno per le 11 mensilità di gestione da lui non usufruite (in seguito al rinnovo tacito del contratto) a causa della risoluzione del contratto stesso, ad € 8.000,00 per merce danneggiata, ad € 6.090,00 per merce sottratta ed ad € 11.000,00 per i lavori di ristrutturazione da lui inutilmente eseguiti nel reparto pescheria e sulle celle frigorifero.

Tanto premesso, l’attrice domandava quindi di essere ristorata dei danni patiti, previo accertamento dell’illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla controparte.

s.r.l., costituitasi in giudizio, negava la fondatezza della proposta domanda di cui chiedeva pertanto il rigetto, esponendo di aver pagato le



fatture contestate in quanto quietanzate da un tal ' per conto dell'attrice, di aver legittimamente risolto il contratto a causa degli inadempimenti della controparte alle obbligazioni assunte, di aver restituito i beni alla società attrice e di non dover rimborsare alla controparte le spese sostenute per l'adeguamento dei locali e delle attrezzature in quanto dette spese erano contrattualmente a carico dell'attrice (art. 12 del parallelo contratto di locazione).

La causa giungeva infine a decisione previa l'escussione di taluni testi in ordine all'avvenuto pagamento delle fatture contestate.

2. Tanto premesso, il Tribunale circa la validità della clausola risolutiva espressa in forza della quale la convenuta ha risolto il contratto oggetto di causa (validità contestata dalla difesa attorea secondo cui si tratterebbe di clausola di mero stile) rileva in via generale che *“per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa”* (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2002, n. 11055; Cassazione civile, sez. III, 27/01/2009, n. 1950).

Nella fattispecie in esame, quindi, la clausola risolutiva era prevista dall'art. 11 del contratto, articolo secondo cui qualora l'attrice avesse constatato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte circa *“i punti sopra elencati”* avrebbe avuto la facoltà di risolvere il contratto.

Ciò posto, il Tribunale ritiene valida la pattuizione sopra menzionata, in quanto il contenuto del suo oggetto deve essere determinato *per relationem* alle obbligazioni specificatamente assunte dalla convenuta negli articoli precedenti al citato articolo 11. Tale clausola, quindi, non può essere ritenuta di mero stile, in quanto non ha ad oggetto ogni generico inadempimento alle obbligazioni assunte da

s.a.s., ma solo a quelle espressamente e specificatamente individuate dai punti precedenti.



Essa, inoltre, è riferita alle sole pattuizioni che precedono la clausola e non a quelle che seguono, sicché non può dirsi riferita a ogni inadempimento astrattamente ipotizzabile.

Inoltre, deve essere letta nell'insieme delle pattuizioni intercorse, fra le quali vi era anche l'art. 2, secondo cui l'attrice (e solo l'attrice) poteva recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, con un preavviso di soli 30 giorni: pare dunque evidente al giudicante come le parti abbiano inteso disciplinare in modo elastico la possibilità di sciogliere il vincolo contrattuale, attribuendo all'attrice la possibilità di sciogliersi *ad nutum*, ed alla convenuta la possibilità di risolvere il contratto non già *ad nutum* ma in presenza di inadempimenti della controparte alle obbligazioni espressamente elencate nei punti che precedono la clausola risolutiva espressa.

Ritiene, pertanto, che la clausola in contestazione debba essere ritenuta valida in quanto di contenuto adeguatamente determinato, anche se *per relationem*, nell'insieme delle pattuizioni intercorse, e non quindi genericamente rivolto a qualsivoglia inadempimento (neppure determinato e determinabile) alle obbligazioni contrattuali assunte, ipotesi - questa - invece ricorrente nei precedenti giurisprudenziali citati da parte attrice che hanno, proprio sulla base dell'indeterminatezza contenutistica della clausola risolutiva, ritenuto nulle in quanto di mero stile pattuizioni di tal genere.

Circa, invece, la legittimità dell'intimata risoluzione, il Tribunale rileva che *"la circostanza che in tema di risoluzione di un contratto sia invocato l'effetto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell'art. 1456 c.c., esclude solo che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento, ma non lo esonera dall'obbligo di accertare l'esistenza stessa dell'inadempimento e la sua imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, al soggetto obbligato"* (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2007, n. 987).

Ciò posto, va rilevato che la convenuta ebbe a valersi della clausola risolutiva espressa contestando alla società attrice le seguenti condotte: comportamenti prepotenti ed irrispettosi verso i clienti, inesattezza delle divise ed inosservanza delle prescrizioni normative in materia di sicurezza, igiene e previdenza del personale impiegato.

Alla luce, quindi, dell'esperita istruttoria deve ritenersi legittima la risoluzione intimata dalla convenuta.



Non è mai stato tempestivamente contestato dalla difesa dell'attrice, infatti, l'impiego di maestranze irregolari nella gestione del reparto carne (nella specie di _____; _____ e _____), così come, dagli prodotti in causa inerenti il giudizio di lavoro intrapreso dalla dipendente _____ (e dalla testimonianza da quest'ultima resa in questo giudizio), emerge il mancato pagamento di parte della retribuzione (per quanto l'attrice ponga in compensazione presunte sottrazioni di denaro da parte della lavoratrice), da aprile 2010 sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro (20 maggio 2010).

Parte attrice, anzi, nell'istanza 1.12.2011 espressamente ammette l'impiego di _____ e _____ nella gestione del reparto carne, senza tuttavia mai fornire alcuna prova della loro regolarità lavorativa e quindi previdenziale, pur essendo ciò nella sua piena disponibilità giuridica trattandosi di contratti e fatti per la cui esistenza è prescritta la forma scritta.

Essendosi quindi l'attrice espressamente impegnata a garantire la regolarità della posizione dei lavoratori (art. 7), emerge allora in modo univoco la fondatezza della risoluzione intimata dalla convenuta, avendo la controparte pacificamente impiegato personale irregolare (con conseguente violazione automatica della normativa lavoristica e previdenziale, ma anche quella sulla sicurezza sul lavoro, la cui corretta applicazione presuppone l'instaurazione di validi rapporti di lavoro).

Tardiva invece, e comunque non sorretta da prove documentali, è l'affermazione contenuta a pag. 11 della comparsa conclusionale attorea secondo cui sarebbe dipendente dal 2007, per quanto circostanza di per sé non dirimente, atteso che la contestazione della convenuta non attiene all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ma di un rapporto di lavoro dipendente regolare.

Nessuna deduzione, invece, è stata svolta circa l'irregolarità della posizione lavorativa di _____ e _____ (costui anzi, sentito come teste, ha confermato di aver collaborato con l'attrice, senza altra specificazione in ordine alla natura del rapporto).

Deve pertanto essere affermata la legittimità dell'intimata risoluzione per quanto sopra esposto, avendo l'attrice impiegato personale irregolare, con conseguente assorbimento



delle altre questioni discusse dalle parti (osservandosi peraltro l'irrilevanza delle vicende del reparto pescheria in quanto in ogni caso l'affidamento della gestione ad un terzo è stata condivisa da entrambe le parti, risultando quindi irrilevanti le motivazioni iniziali che hanno spinto verso una siffatta decisione; l'irrilevanza della condotta di asserita acquiescenza alla risoluzione da parte dell'attrice in quanto intervenuta quando comunque il contratto era già stato risolto; l'irrilevanza della dedotta violazione del patto di esclusiva sia in quanto circostanza non dedotta nell'intimata risoluzione - ed analogamente ciò vale per la mancata consegna della prescritta polizza da parte dell'attrice - sia in quanto l'esclusiva era riferita all'obbligo di fornitura della merce in capo all'attrice al supermercato della convenuta e non all'obbligo di gestire il reparto in esclusiva).

3. Da quanto precede consegue, quindi, l'infondatezza della richiesta risarcitoria attorea in relazione al mancato guadagno (a cui si vorrebbe aggiungere il danno morale) causato dall'anticipata ed illegittima risoluzione contrattuale: la legittimità della risoluzione contrattuale, infatti, implica di per sé l'assenza di ingiustizia del danno predetto lamentato dalla società attrice e quindi l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.

4. Quanto, invece, al mancato pagamento delle fatture emesse dall'attrice in costanza di rapporto, va detto che la convenuta inizialmente si avvale di fatture quietanzate da (genere del legale rappresentante dell'attrice stessa) e quindi, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della difesa di controparte, decise di non valersi delle fatture quietanzate, preferendo provare per testi gli avvenuti pagamenti (che materialmente sarebbero stati effettuati per conto dell'attrice nelle mani del predetto).

A fronte, quindi, dell'ammissione dei capitoli di prova per testi da parte del Giudice, parte attrice ha contestato la legittimità di una siffatta decisione eccependo il divieto ex art. 2726 c.c. di provare i pagamenti sopra una certa cifra per testi, contestazione rigettata dal giudicante che ritenne sussistenti le condizioni di cui all'art. 2721 c.c. per ammettere in via derogatoria la prova per testi.



Ciò posto, il Tribunale ritiene condivisibile quanto precedentemente deciso dai Giudici istruttori, atteso che la natura del contratto e le circostanze del caso concreto giustificano l'ammissione della prova per testi.

A tal riguardo tre sono gli elementi idonei a legittimare la deroga, il primo dei quali attiene all'assenza di qualsivoglia pagamento con mezzi tracciabili delle fatture complessivamente emesse dall'attrice a carico della convenuta.

In effetti, va osservato come l'attrice non abbia contestato il mancato pagamento di molte altre fatture dalla stessa emesse a carico della convenuta in costanza di rapporto: di tali pagamenti, come eccepito dalla difesa della controparte, non vi è tuttavia prova documentale alcuna, malgrado fosse stata certamente nell'agevole disponibilità dell'attrice stessa, qualora esistente.

Se, infatti, la convenuta avesse saldato le fatture il cui pagamento non è contestato mediante bonifico, assegno, vaglia o altro mezzo documentabile, l'attrice avrebbe sicuramente potuto provare documentalmente detta circostanza, impedendo in tal modo l'applicazione delle norme derogatorie di cui all'art. 2721 c.c., dal momento che sarebbe stata fornita la prova di una prassi esistente fra le parti di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili.

Di tale prova, tuttavia, non vi è traccia, sì che è lecito poter desumere l'esistenza di una prassi operativa intercorsa fra le parti in forza della quale i pagamenti a favore della convenuta avvenivano per contanti (come indirettamente confermato dal pacifico pagamento di talune fatture per le quali non vi è la prova documentale del saldo).

Il secondo elemento da valutare è la regolare contabilizzazione dei pagamenti contestati delle fatture contestate da parte della convenuta: trattasi di circostanza non del tutto irrilevante, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, atteso che in forza del disposto di cui all'art. 2710 c.c. le scritture contabili possono far prova fra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Il terzo elemento, infine, è dato dallo stesso comportamento serbato dall'attrice che mai, prima della risoluzione del contratto intimata dalla convenuta, ebbe a sollecitare il pagamento delle proprie spettanze, condotta difficilmente conciliabile con l'elevato



importo della morosità contestata, che ragionevolmente avrebbe dovuto indurre il creditore ad agire più sollecitamente per il pagamento delle proprie fatture.

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, deve ritenersi ammissibile la prova per testi dei pagamenti contestati atteso che *“il limite alla prova testimoniale del pagamento di somme di denaro è derogabile; ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”* (Cassazione civile, sez. II, 25/05/1993, n. 5884), deroga che, alla luce di quanto precede, nella fattispecie in esame deve essere disposta.

Venendo quindi ad esaminare le risultanze della prova testimoniale, va detto che la teste _____, già dipendente dell'attrice e ora della convenuta, ha in primo luogo affermato di aver ricevuto in contanti la propria retribuzione da

_____ s.a.s. di _____ (in tal modo confermando la prassi generale di provvedere ai pagamenti in contanti) ed in secondo luogo ha dichiarato che _____, ogni settimana e sino a maggio 2010, per conto dell'attrice si recava in ufficio dalla legale rappresentante della convenuta, dicendo alla teste che andava a prendere i soldi, ovvero gli incassi della settimana, con cui tra l'altro sarebbe stato corrisposto anche lo stipendio della teste.

La testi _____ (dipendente della convenuta), analogamente, ha dichiarato che l' _____, sino al maggio del 2010, si recava settimanalmente in ufficio dalla legale rappresentante della convenuta (sig.ra _____) per riscuotere i soldi delle fatture per conto di _____ s.a.s. (e in alcune occasione la teste vide pure l' _____ contare i soldi ricevuti).

Infine, il teste _____, sentito all'udienza del 30.11.2012, dopo essersi dichiarato dipendente di _____ s.a.s. nonché genero del legale rappresentante della medesima _____, ha confermato che durante il periodo di esecuzione del contratto era solito recarsi settimanalmente in ufficio dalla _____ per portarle le fatture, che riceveva il pagamento in contanti e che quindi quietanzava le fatture.

Così riassunte le risultanze della prova orale, ritiene il giudice raggiunto la prova in ordine al pagamento di tutte le fatture emesse dall'attrice in costanza di rapporto (e



quindi sino a maggio 2010), atteso che dette circostanze, oltre che confermate dalle testimonianze di [redacted] e [redacted], sono state pure confermate dall' [redacted], ovvero da colui che materialmente, per conto di [redacted] s.a.s., ha ricevuto i pagamenti durante tutta la durata del contratto.

Tali deposizioni, infatti, unitamente alle considerazioni presuntive sopra svolte in ordine all'ammissibilità della prova per testi, inducono a ritenere provato il pagamento delle fatture emesse sino alla risoluzione del contratto, in quanto è risultato provato che l' [redacted], sino a tutto maggio 2010, si facesse pagare settimanalmente le fatture in contanti nell'ufficio della [redacted] (il che spiega anche l'assenza di prova in ordine ai pagamenti delle fatture non oggetto della domanda attorea).

A diverse conclusioni, invece, deve giungersi in relazione alle due fatture emesse a giugno dall'attrice, per un totale di € 9.300,00, aventi ad oggetto le vendite effettuate nell'ultimo periodo di esecuzione del contratto (maggio 2010).

In relazione alle predette fatture, in effetti, deve ritenersi provato il mancato pagamento da parte della convenuta atteso che esse, in quanto emesse a giugno quando il contratto si era già sciolto, sicuramente non hanno potuto essere saldate in contanti nelle mani di [redacted], atteso che questa procedura, per stessa ammissione della convenuta, è stata seguita solo in costanza di rapporto, ovvero sino a maggio 2010: ed in effetti le due fatture di giugno non compaiono nell'elenco delle fatture quietanzate prodotto da parte convenuta.

Non avendo poi [redacted] s.r.l. neppure dedotto metodi alternativi di pagamento, deve ritenersi provato il mancato adempimento da parte sua.

Del tutto tardive, e come tali irrilevanti, devono poi ritenersi le contestazioni mosse nel corso del giudizio dalla difesa della convenuta in ordine all'impossibilità da parte sua di valutare la correttezza delle somme indicate nelle fatture di giugno: trattasi, infatti, di contestazioni che avrebbero dovuto essere svolte in occasione della prima difesa utile, ovvero con la comparsa costitutiva, in occasione della quale, tuttavia, mai la correttezza delle somme fatturate a giugno 2010 fu eccepita, essendosi la contestazione svolta dalla [redacted] s.r.l. limitata all'avvenuto pagamento delle fatture emesse sino a maggio 2010.



Parte convenuta, quindi, in forza della mancata tempestiva contestazione e del difetto di prova in ordine all'adempimento, deve essere condannata al pagamento della somma di € 9.300,00 oltre interessi di mora al saggio legale (non avendo parte attrice domandato altra tipologia di interessi) dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo.

Non può invece essere concessa la pur richiesta rivalutazione monetaria, non essendosi in presenza di un credito risarcitorio ma di valuta.

Infatti, il debito derivante dal mancato pagamento delle fatture - in quanto debito di valuta e non di valore - non comporta la spettanza della rivalutazione monetaria in carenza di prova (anche presuntiva) del maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, c.c., potendosi procedere ad una liquidazione del medesimo nel solo caso in cui il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti della inflazione (Trib. Potenza, Sez. agraria, 04/07/2008).

Infatti, *“in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, - in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore”* (Cass., Sez. Unite, 16/07/2008, n. 19499).

Pertanto, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa gravante di allegare e dimostrare le concrete conseguenze pregiudizievoli determinatesi nel suo patrimonio in conseguenza del ritardo nell'adempimento né avendo allegato che nel periodo della mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore



a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione (App. Roma, Sez. I, 24/11/2008).

5. Quanto alle restanti domande risarcitorie formulate da parte attrice, va detto che nulla è dovuto in relazione all'importo di € 11.000,00 domandato per i lavori di ristrutturazione da essa inutilmente eseguiti (a seguito della risoluzione del contratto) nel reparto pescheria e sulle celle frigorifero.

Ai sensi, infatti, dell'art. 12 del contratto intercorso fra le parti inerente la locazione dei locali aziendali (doc. n. 7 parte attrice), erano state stabilite a carico del conduttore tutte le spese e i costi necessari per l'adeguamento del fabbricato e delle celle frigo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale da parte del conduttore, sicché questi, una volta risolto il contratto, in forza della pattuizione intercorsa, non ha alcun titolo a domandare il rimborso (anche a titolo di risarcimento del danno) delle spese di ristrutturazione ed adeguamento da lui sostenute.

Osserva, peraltro, il Tribunale con considerazione assorbente come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dei costi sostenuti, non avendo anzi neppure allegato quali tipi di lavori avrebbe eseguito, circostanza di per sé ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria, stante la radicale assenza di qualsivoglia prova in ordine all'ammontare del danno (per quanto l'attrice avesse la disponibilità di allegare e provare fatti assai più dettagliati), come meglio infra anche si specificherà in relazione al danno da perdita della carne.

Circa, invece, il danno per la perdita della carne che la convenuta avrebbe fatto marcire a seguito della risoluzione del contratto, va detto che la controparte contesta la circostanza suddetta, ma che comunque, con considerazione assorbente, non vi è alcuna prova del danno patito, non avendo s.a.s. fornito alcun elemento utile per addivenire alla determinazione dell'asserito danno.

Essa, infatti, neppure ha dedotto tipologie e quantità delle carni presenti, così come non ha documentato il loro acquisto ed il correlato prezzo sostenuto, limitandosi del tutto apoditticamente ad affermare che la merce valeva € 8.000,00 (cap. 14 della memoria n. 2, del tutto genericamente formulato e come tale inammissibile, come eccepito dalla difesa della convenuta).



Alla luce di quanto precede, di conseguenza, il danno, pur astrattamente ipotizzabile, non può essere riconosciuto per difetto di prova, non potendosi inoltre neppure procedere ad una valutazione in via equitativa.

Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, *“l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”* (Cass. civ., Sez. I, 15/02/2008, n. 3794), come non avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo l'attrice fornito al giudicante gli elementi minimi indefettibili (e sicuramente in possesso di s.a.s.) per una valutazione del danno equitativa e non meramente arbitraria.

Quanto, infine, al danno connesso alla mancata restituzione di taluni beni da parte della convenuta dal valore complessivo di € 6.090,00, va osservato come successivamente alla notifica dell'atto di citazione quest'ultima abbia pacificamente provveduto alla restituzione (doc. n. 6 parte convenuta) del lavandino in inox e del frigo in acciaio (dal valore indicato dall'attrice in atto di citazione pari ad € 3.700,00).

Non vi è traccia, invece, della restituzione degli altri due beni che

s.a.s. afferma essere stati trattenuti dalla s.r.l., ovvero del freezer (valore indicato € 1.500,00) e del gruppo erogatore a pedale (valore indicato € 890,00), per un totale di merce non restituita pari a € 2.390,00.

Di conseguenza, non avendo mai la convenuta specificatamente contestato il valore dei beni suddetti e la loro mancata restituzione alla società attrice, essendosi limitata ad eccepire l'avvenuta restituzione del frigo e del lavandino senza nulla dire in relazione al freezer ed al gruppo erogatore, ritiene il Tribunale che, in virtù del principio di non contestazione, la domanda attorea, nei limiti appena espressi, debba essere accolta in quanto fondata, sicché s.r.l. deve essere condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 2.390,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria (in questo caso riconoscibile trattandosi di



obbligazione risarcitoria e dunque di valore) dalla data della domanda al saldo effettivo.

Quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione va infatti rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell’illecito. Invece, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. civ., 27/01/1996, n. 637).

6. Le spese di lite, alla luce di quanto precede, devono essere interamente compensate fra le parti, stante la reciproca soccombenza ed il forte ridimensionamento della domanda risarcitoria e di quella di pagamento avanzata da parte attrice (domande solo in parte fondate).

P.Q.M.

il Tribunale,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa,
nel contraddittorio fra le parti,

Dichiara la legittimità della risoluzione del contratto oggetto di causa intimata da
s.r.l.

Condanna s.r.l. a pagare a favore di
s.a.s. di a titolo di risarcimento del danno la somma di €
2.390,00, oltre interessi di mora al saggio legale e rivalutazione monetaria secondo gli
indici Istat per i prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (interessi da calcolare
sulla somma anno per anno rivalutata) dalla data della domanda al saldo effettivo.

Condanna s.r.l. a pagare a favore di
s.a.s. di a titolo di pagamento delle fatture emesse a
giugno come meglio indicate in atti la somma di € 9.300,00, oltre interessi di mora al
saggio legale dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo.



Rigetta ogni altra domanda da chiunque formulata.

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Torino,

Il Giudice

Luca Martinat

